



COMUNE DI LARIANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

NUOVA IMU 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha definitivamente **unificato** i tributi **IMU** e **TASI**, istituendo una "nuova IMU" con decorrenza dal 1° gennaio 2020, sulla base dei medesimi presupposti impositivi valevoli per entrambi i vecchi tributi comunali.

Per tale motivo il **Consiglio Comunale** ha approvato il **nuovo Regolamento** - con Deliberazione n. 15 del 05/06/2020 - e le **nuove aliquote**, detrazioni e riduzioni IMU - con Deliberazione n. 16 del 05/06/2020 - relative all'anno corrente. La base imponibile della "nuova IMU" rimane la stessa, ma cambiano le aliquote in relazione alle fattispecie e alle categorie catastali, in relazione da quanto disposto dalla sopra citata Legge Bilancio 2020.

In fase di **ACCONTO IMU** - la cui scadenza del versamento è fissata al **16 giugno** u.s. - i contribuenti dovranno utilizzare le aliquote, detrazioni e riduzioni appositamente deliberate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 05/06/2020.

ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2020

Scadenza versamento in acconto 16/06/2020

Chi deve pagare l'IMU

Devono pagare l'IMU:

- I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili, situati nel territorio Comunale. Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune;
- I locatari finanziari in caso di Leasing;
- I concessionari di aree demaniali;

Chi NON deve pagare l'IMU

(In relazione agli atti emanati dal Governo a seguito del COVID-19)

NON sono tenuti al versamento della sola prima rata di ACCONTO (16 giugno p.v.) coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, le seguenti tipologie di immobili:

- immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, fluviali o lacuali, nonché gli immobili degli **stabilimenti termali**;
- immobili rientranti nella categoria **D/2 (alberghi e pensioni)**, nonché degli agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, colonie marine, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a **condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Calcolo dell'imposta

Il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile la relativa aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze C2/C6/C7 - massimo una per categoria). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota (percentuale) del diritto reale e/o ulteriore titolo ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, considerando per intero il mese in cui tale diritto si è protrato per almeno 15 giorni.

Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D il tributo deve calcolarsi come segue:

- Quota statale: applicando l'aliquota dello 0,76%
- Quota comunale: applicando l'aliquota dello 0,30%

Terreni Agricoli

Dal 2016 **non sono più tenuti al pagamento** dell'Imposta Municipale i titolari di terreni montani o di collina, ubicati nei Comuni elencati nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9/1993 - **Lariano** uno di questi.

Abitazione Principale

L'**abitazione principale** e rispettive **pertinenze**, massimo una per categoria catastale C2/C6/C7, sono **esentate dal pagamento**, salvo che appartenga ad una categoria catastale di lusso A1/A8/A9.

Le abitazioni principali nelle categorie catastali A1/A8/A9, e relative pertinenze, continueranno a versare l'imposta IMU come di seguito indicato.

Immobili Locati a Canone Concordato

In virtù di quanto stabilito dalla L 208/2015, in attuazione dell'accordo territoriale recepito con DGC n. 38/2020 per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla L 431/1998, **l'imposta, determinata con l'aliquota ordinaria, è ridotta al 75%**.

Scadenza versamenti in autoliquidazione

Acconto	16 Giugno 2020
Saldo	16 Dicembre 2020
Unica Soluzione	16 Giugno 2020

Come Pagare

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in autoliquidazione indicando il codice catastale del Comune di Lariano "**M207**" mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali, distinguendo attraverso appositi Codici Tributo la quota di spettanza del Comune e quella dello Stato, se dovuta.

Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE TRIBUTO IMU QUOTA COMUNE	CODICE TRIBUTO IMU QUOTA STATO
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Fabbricati rurali strumentali NON categoria "D"	3913	=====
Fabbricati rurali strumentali categoria "D"	=====	3925
Terreni	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Immobili produttivi categoria "D"	3930	3925
Altri fabbricati	3918	=====

Comodato d'uso gratuito

Come stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione della quale si può beneficiare è quella della **riduzione del 50% della base imponibile IMU** per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 - concesse in Comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che lo utilizzano come propria abitazione di residenza, nonché dimora abituale, sulla base dei seguenti requisiti:

- 1) il **comodante** deve **risiedere** nel Comune di **Lariano**;
- 2) il **comodante non deve possedere altri immobili**, ad uso abitativo in tutto il territorio nazionale, ad eccezione della propria abitazione principale (nello stesso Comune nel quale si richiede l'agevolazione) non classificata A1, A8, A9;
- 3) il **comodato** deve essere **registrato** all'**Agenzia delle Entrate**.

Qualora la registrazione del contratto di comodato sia successiva al mese di gennaio, l'agevolazione sarà valida per le mensilità successive alla data di registrazione. L'aliquota da applicare è quella ordinaria. Il possesso di questi requisiti deve essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU, nonché dal modello predisposto per usufruire dell'agevolazione stessa.

Aliquote IMU 2020 - Delibera C.C. n. 16 del 05/06/2020

Tipologia	Aliquota/detrazione
Aliquota abitazione principale (NON categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze	Esente
Aliquota abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze	6 ‰
Detrazione d'imposta per abitazione principale appartenente alla categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze	Detrazione € 200,00
Immobili concessi in Comodato d'uso gratuito con i requisiti precedentemente illustrati	Ordinaria (riduzione del 50% base immobile)
Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998	Ordinaria (riduzione del 25% della base immobile)
Beni Merce (se con i requisiti illustrati nel Regolamento)	1 ‰
Fabbricati Rurali ad uso strumentale utilizzati da Coltivatori diretti (Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e ss.mm.ii)	1 ‰
Terreni Agricoli	Esenti
Aree Edificabili	10,60 ‰
Aliquota ordinaria	10,60 ‰